



LEGA PRO

COMUNICATO N. 112/DIV – 18 MAGGIO 2026

112/568

SUPERCOPPA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2025–2026

GARA DEL 16 MAGGIO 2026

Si riporta il risultato della gara disputata il 16 Maggio 2026

SUPERCOPPA SERIE C REGIONALE TRENITALIA - TERZA GIORNATA

L.R. VICENZA BENEVENTO 1-4

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 18 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARA DEL 16 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione della gara disputata nel corso della terza giornata della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia i sostenitori della Società L.R. Vicenza hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETA'



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



AMMENDA € 100,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

KOUAN OULAI CHRISTIAN (BENEVENTO)
CARRARO MARCO (L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALDIROLA LUCA (BENEVENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIBUZZI ALESSIO (L.R. VICENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 18 Maggio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani